

CONTRIBUTO  
UNIFICATO ASSOLTO

01652/2005

N. / REG.SEN.  
N. 00310/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 00310 del 2005, proposto da:  
CAPPELLA Maria, CAPPELLA Minetta e CAPPELLA Nazzareno,  
rappresentati e difesi dall'avv. Susanna Santini, elettivamente domiciliati in  
Ancona, alla Via Matteotti n.99, presso l'avv. Cristiana Pesarini;

*contro*

- il COMUNE di CIVITANOVA MARCHE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Netti, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza Stamira n.5, presso l'avv. Flavio Barigelletti;
- il SETTORE URBANISTICA del COMUNE di CIVITANOVA MARCHE, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito in giudizio;

*per l'esecuzione*

della sentenza di questo Tribunale 3 giugno 2003, n.468, passata in giudicato, nonché per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Civitanova Marche 5 gennaio 2005, n.1.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Udito, nella camera di consiglio del giorno 21/06/2005, il relatore Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

Con sentenza 3 giugno 2003, n.468 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto dai signori Cappella Maria, Cappella Minetta e Cappella Nazzareno, comproprietari di un'area sita in Civitanova Marche, frazione Santa Maria Apparente, Via Crivelli, distinta al C.T. al foglio n.27, particella n.493, della superficie complessiva di mq.1398, inserita nel P.E.E.P. di Santa Maria Apparente, ha annullato la deliberazione 29.11.2001 n.90 con cui il Consiglio comunale di Civitanova Marche ha definitivamente approvato la riadozione, ai sensi dell'art.17 della L. 17 agosto 1942, n.1150, del suddetto P.E.E.P., contestualmente adottando la variante al piano riadottato.

La sentenza non è stata gravata d'impugnazione, sicché è passata in giudicato.

Pertanto i signori Cappella, con atto di diffida e messa in mora notificato il 3.12.2004, hanno intimato all'Amministrazione comunale di provvedere all'attribuzione all'area di loro proprietà della destinazione di zona residenziale di completamento "C1".

A seguito di tale diffida la Giunta comunale di Civitanova Marche, con deliberazione 5 gennaio 2005 n.1, ha confermato ed ulteriormente specificato la destinazione pubblica dell'area di proprietà dei signori Cappella ed il conseguente vincolo di esproprio gravante sulla stessa, ravvisando la sussistenza di un imprescindibile interesse pubblico alla realizzazione di un centro civico di quartiere.

Assumendo il carattere elusivo della suddetta deliberazione gli interessati hanno proposto, ex art.37 della L. 6 dicembre n. 1971, n.1034, il ricorso in epigrafe indicato (depositato in Segreteria il 15 aprile 2005), chiedendo l'annullamento della medesima in quanto assunta in violazione del giudicato e comunque non soddisfattiva della pretesa di essi ricorrenti.

L'avvenuto deposito del ricorso è stato comunicato al Comune di



Civitanova Marche, che si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile o comunque respinto, in quanto infondato, e con nota in data 24.5.2005 prot. n.26244 ha fatto pervenire, altresì, le proprie osservazioni, ex art.91, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907, n.642.

## DIRITTO

1.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il Collegio considera che gli atti posti in essere dall'Amministrazione a seguito dell'annullamento giurisdizionale di un precedente provvedimento possono essere valutati nell'ambito del giudizio di ottemperanza ed eventualmente ritenuti elusivi del giudicato solo ove da questo derivi non già un semplice vincolo all'attività discrezionale, ma un obbligo puntuale che non lasci spazio alcuno all'esercizio dei poteri dell'Amministrazione, sì che l'ottemperanza si concreti nell'adozione di un atto il cui contenuto è integralmente desumibile dalla sentenza; laddove invece, l'Amministrazione sia ancora investita del potere di provvedere con margini di discrezionalità gli eventuali vizi del nuovo provvedimento vanno fatti valere mediante l'impugnazione con ricorso ordinario (Cons.St., Ad.Plen., 11 marzo 1984, n.6; Sez.IV, 31 maggio 1988, n.482; 26 novembre 1991, n.1001 e 29 settembre 1993, n.809).

2.- Nel caso in esame, dal giudicato non scaturiva un vincolo assoluto a carico del Comune di Civitanova Marche di restituire alla potestà edificatoria l'area dei Cappella, ben potendo l'Amministrazione riconfermare il vincolo espropriativo, purché a tanto si provvedesse per comprovate esigenze di interesse pubblico, e con adeguata e puntuale motivazione. Ne deriva che, trattandosi di far valere l'inosservanza di un vincolo all'esercizio dell'attività discrezionale e non già l'inadempimento di un obbligo puntuale, eventuali censure avverso la reiterazione del vincolo a carattere espropriativo devono formare oggetto d'impugnativa con ricorso ordinario e non possono essere fatte valere con la proposizione del ricorso per l'ottemperanza (Cons.St., Sez.IV, 11 marzo 1999, n.266).

Di ciò mostrano di essere consapevoli gli stessi interessati, che infatti avverso la deliberazione di reiterazione del vincolo hanno contestualmente seguito la via del ricorso al rito ordinario, come risulta dalle osservazioni ex art.91, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907, n.642 trasmesse dal Comune di Civitanova Marche con nota in data 24.5.2005 prot. n.26244.

3.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso in esame, proposto nelle forme dell'ottemperanza, deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Alla soccombenza segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate forfettariamente come da importo in dispositivo fissato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna in solido i signori Cappella Maria, Cappella Minetta e Cappella Nazzareno al pagamento, in favore del Comune di Civitanova Marche, delle spese e competenze del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21/06/2005 con l'intervento dei signori:

Luigi Ranalli, Presidente


Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Galileo Omero Manzi, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 13 DIC 2005

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

dr. Nicola di Bartolomeo

